

Le indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori comunali Illegittima la deliberazione n. 92 del 31 dicembre 2020

di Roberto Nannarone

La deliberazione di Giunta Comunale del 31 dicembre 2020, pubblicata il 20 aprile scorso, ha sollevato un grosso polverone perché è stata approvata, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020, la nuova indennità di funzione del Sindaco, fissata in **euro 2.017,29 mensile**, con un impegno di spesa annuo, indicato nella stessa deliberazione, di **euro 26.265,11**.

A tale nuovo importo è legato anche l'aumento delle indennità di funzione del Vice Sindaco, pari al 20% di quella prevista per il sindaco, del secondo Assessore e del Presidente del Consiglio Comunale, pari al 15% dell'importo previsto per il sindaco.

La deliberazione n. 92 è stata assunta dalla Giunta Comunale con la presidenza del Vice Sindaco Giuseppe Marone, Assessore al Bilancio e Responsabile dell'Area Finanziaria, risultando assente il Sindaco Giovanni Mastrogiovanni.

Le polemiche dei giorni scorsi si sono soffermate sul merito dell'atto amministrativo e sull'importo (euro 2.017,29) deliberato dalla Giunta Comunale, ritenuto rilevante soprattutto dopo la dichiarazione del dissesto finanziario voluto dalla stessa Maggioranza consiliare.

È stato sostenuto che una parte dell'aumento dell'indennità è a carico dello Stato che assicura ai Comuni fino a 3.000 abitanti un contributo annuo una tantum di euro 2.365,85, che per l'anno 2020 è stato già accreditato il 14 ottobre 2020.

Nel rileggere attentamente la deliberazione, ci si accorge, invero, che la stessa è viziata da un grossolano errore che la rende illegittima, con la conseguente necessità della sua revoca.

Non va sottovalutato che l'annullamento di tale deliberazione comporterà anche la rettifica dei dati contabili del bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 all'esame del Consiglio Comunale nella seduta di ieri 27 aprile.

Nel testo della deliberazione è riportato un prospetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020, quale allegato al Decreto del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2020.

Un prospetto di facile lettura, con il quale il Ministero ha indicato l'importo base (**euro 1.301,47**) previsto per l'indennità di funzione del sindaco nei **comuni da 1.001 a 3.000 abitanti**, l'importo mensile dell'**indennità incrementata all'85%** della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti (**euro 1.659,38**), l'importo di **euro 357,91** quale differenza tra euro 1.659,38 ed euro 1.301,47, nonché l'importo di **euro 2.365,85 quale contributo pari al 55%** concesso dallo Stato a titolo di concorso per la copertura della maggiore spesa annua di euro 4.294,92 (euro 357,91 per 12 mensilità).



Con un grossolano artificio contabile, la Giunta Comunale ha sommato la differenza mensile di euro 357,91 all'importo massimo di **euro 1.659,38** previsto dalla legge per l'indennità mensile di funzione, determinando erroneamente in **euro 2.017,29** il nuovo importo dell'indennità del sindaco.

Sabato 10 aprile scorso sono stati evidenziati su **Il Gazzettino online** alcuni palesi errori emersi dalla lettura della sentenza della **Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 32/2020/EL del 12 ottobre 2020** nella determinazione dell'importo potenzialmente "libero" della cassa al 31 dicembre 2019 indicato dai Giudici in poco più di 400 mila euro e non correttamente in euro 1.359.816,40, avendo fatto riferimento ad elementi contabili non corretti presenti nella banca dati SIOPE.

Sorge spontanea la domanda: **quali altri grossolani errori sono stati commessi nella gestione contabile del bilancio comunale** dal 2018 fino alla dichiarazione del dissesto finanziario?

Non è forse un altro grossolano errore l'aver incassato a residui, "vincolandolo", tutto il contributo degli 825 mila euro concesso dalla regione Abruzzo per essere "destinato", erroneamente, ad una nuova opera pubblica, senza tener conto dell'iter della sua erogazione, e senza considerare la corretta composizione dei residui conservati alla data del 31 dicembre 2017, di cui la Corte dei Conti Sezioni Riunite non ha tenuto conto, basandosi sulle indicazioni del Comune, "anche sulla base di una consulenza esterna"?

COMUNI REGIONE STATUTO ORDINARIO

Comuni interessati al riparto	Numero comuni della fascia demografica	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco stabilita dal DM 4 aprile 2000, n. 119	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco decurtata del 10 per cento in applicazione dell'art. 1, c. 54, della legge n. 266 del 2005	Misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco incrementata all'85% della misura spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 ab. (EURO 1.952,21)	Incremento della misura mensile dell'indennità di funzione del sindaco	Contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per singolo comune
		A	B	C= 1.952,21*85%	D=C-B	
Comuni fino a 1.000 ab.	1.614	1.291,14	1.162,03	1.659,38	497,35	3.287,58
Comuni da 1.001 a 3.000 ab.	1.984	1.446,08	1.301,47	1.659,38	357,91	2.365,85
Totale comuni fino a 3.000 ab.	3.598					